

www.expartecreditoris.it

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Feriele
Il Tribunale

in composizione Collegiale, nella persona dei magistrati:

Giuseppe Sidoti, Presidente, est.
Giuseppe Rini, Giudice
Paolo Criscuolo, Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. omissis del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014, promossa da

BANCA

-reclamante-

Contro

C. B., G. e D. V (CREDITORI PROCEDENTI)

-reclamati-

avente ad oggetto: reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c., avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione mobiliare del 9.6.2014 nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi nr. omissis/2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con reclamo depositato il 23/6/2014, BANCA ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 9.6.2014 con cui il Giudice della esecuzione mobiliare ha rigettato l'istanza di sospensione, formulata dal reclamante con il ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. depositato il 31.5.2014 avverso la ordinanza di assegnazione del 5.3.2014 emessa nella procedura espropriativa mobiliare nr. 7610/2013, iniziata dagli odierni reclamati nei confronti di M. G., debitore.

Con memoria depositata il 21.7.2014 in cancelleria unitamente a fascicolo di parte, si sono costituiti gli odierni reclamati, creditori procedenti nella procedura esecutiva presso terzi.

Dopo un rinvio della udienza del 25.7.2014, disposto per consentire il perfezionamento della notifica anche a M. G., esecutato, alla udienza del 29.8.2014 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, ed il Collegio si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, è infondato il primo motivo del reclamo in esame, con il quale la banca reclamante ha eccepito la nullità della intera procedura espropriativa mobiliare presso terzi, e quindi anche della ordinanza di assegnazione delle somme del 9.6.2014, perché tutti gli atti della procedura sono stati notificati al Direttore della Filiale di omissis, piuttosto che nei confronti del Presidente del Consiglio di Gestione presso la sede generale della società.

È indirizzo costante della Corte di Cassazione, a cui questo Collegio ritiene di aderire, quello per il quale l'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, le quali sono prive di personalità giuridica, debba sempre essere imputata alla persona giuridica di cui quelle filiali o succursali costituiscono un'emanazione periferica (cfr. Cass. 8.6.2006 n. 13350, 20425/2008, 8976/2011).

Posto che la mancanza di personalità giuridica di tali filiali o succursali - risultante anche dall'espressa indicazione dell'art. 1 della direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1911, ed ora esplicitamente ribadita, nell'ordinamento nazionale, dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 1, comma 2, lett. e, - è incontestata, nulla consente di sottrarre gli uffici in questione al regime generale da cui è retta l'attività delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria.

Nè, in senso contrario, vale far riferimento a specifiche disposizioni di legge dettate per disciplinare aspetti negoziali di singoli contratti conclusi presso la sede di una di tali filiali o succursali (quali, ad es., quelle contenute negli artt. 1834 e 1843 c.c.), poiché si tratta, appunto, di disposizioni specifiche, destinate a riflettersi sulla regolamentazione dei particolari profili contrattuali in esse contemplati, ma dalle quali sarebbe impossibile desumere un organico disegno normativo volto a derogare, in questo settore, al già accennato regime generale delle sedi secondarie di società.

Ancor più prive di rilevanza sono da ritenersi specifiche disposizioni statutarie come quella citata dalla società reclamante, che non assume alcuna valenza derogatoria rispetto al principio generale sopra enunciato.

Ciò premesso, occorre quindi aggiungere che - come anche la giurisprudenza richiamata non ha mancato di precisare - ai dirigenti preposti alle filiali o succursali bancarie deve essere, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell'art. 2203 c.c. comma 2; con la conseguenza che essi possono agire o resistere in giudizio, in nome della banca preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono preposti, come espressamente prevede il secondo comma del successivo art. 2204 c.c. (v. per tutte Cass. 25.7.2008 n. 20425; Cass. 8.6.2006 n. 13350).

Corollario di quanto affermato è che le attività svolte da coloro che rivestono la qualità di institore - e come tale, quindi dal direttore della filiale - è direttamente imputabile all'Istituto di credito.

Nè sembra possibile, al fine di discernere sulla validità della *vocatio* e della notificazione, distinguere fra la citazione effettuata in sede di pignoramento presso il terzo e la successiva fase di accertamento prevista dall'art. 548 c.p.c., stante l'unitarietà del procedimento in questione.

La reclamante ha altresì eccepito la inesistenza, alla data del perfezionamento del pignoramento presso terzi, di crediti pignorabili nei confronti del debitore M. G., e che il rapporto di conto corrente da questi intrattenuto presso la filiale di Palermo presentava un saldo negativo superiore ad € 13.000,00.

A tale riguardo, va ricordato che con il nuovo modello processuale delineato dalla riforma introdotta con l. 228/2012, è stata radicalmente modificata la caratteristica della procedura espropriativa presso terzi, in particolare, per quanto qui rileva, dell'art. 548 cpc a mente del quale, a determinate condizioni, la mancata dichiarazione del terzo equivale al riconoscimento del credito o del possesso del bene di appartenenza del debitore.

Attraverso quindi la operatività di una *fictio iuris* , si pone il terzo pignorato, che pure non è parte del processo di esecuzione, in una posizione assai gravosa, che lo espone al rischio di divenire egli debitore del creditore pignorante – che può agire in forza della ordinanza di assegnazione del credito -, a causa della sua occasionale relazione con i beni o i crediti dell'esecutato.

Tenuto conto di tale peculiare meccanismo di accertamento – individuato sulla scorta della inerzia del terzo -, delle conseguenze che ne derivano, e dei primi condivisibili approcci della dottrina sul punto, che non ha mancato di evidenziare dubbi di costituzionalità dell'art. 548 cpc nella parte in cui omette di prescrivere la adozione di obblighi informativi funzionali a tutelare la posizione del terzo pignorato, occorre chiarire i limiti entro i quali può operare il riconoscimento implicito del terzo pignorato.

L'art. 548 cpc stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, deve ritenersi non contestato da l terzo il credito del debitore “nei limiti indicati dal creditore”.

Occorre quindi chiarire quale significato assume tale locuzione normativa, e cioè: se il legislatore ha inteso riferirsi alla misura della pretesa esecutiva azionata dal creditore con il precetto ed il pignoramento (ed in tal caso il riconoscimento implicito opererebbe nella misura del credito per il quale si procede e menzionato nell'atto di pignoramento), oppure alla indicazione almeno generica delle somme dovute dal terzo al debitore (ed in tal caso il riconoscimento implicito coinciderebbe con la individuazione dell'oggetto del pignoramento compiuta a cura del creditore ex art. 543 comma 2 nr. 2 cpc).

La seconda opzione ermeneutica, sostenuta da autorevole dottrina ed alla quale questo Tribunale ritiene di aderire, appare quella preferibile.

Ed invero, sarebbe del tutto irragionevole ipotizzare che il riconoscimento implicito debba operare in modo automatico e sino a copertura del credito nei termini azionati dal creditore pignorante; ai sensi dell'art. 548 cpc nella sua nuova formulazione, deve piuttosto ritenersi che omettendo di collaborare, il terzo ha inteso confermare la sussistenza del rapporto con i beni del debitore nei termini indicati dal creditore nel pignoramento (e quindi: se il creditore agisce per un credito di € 30.000,00, ed ipotizza che il terzo è debitore del suo debitore in virtù – come nel caso di specie – di un rapporto di conto corrente nei limiti di € 10.000,00, la mancata comparizione del terzo può costituire implicito riconoscimento nella misura di € 10.000,00, e non certo dell'intera somma indicata quale credito azionato – quindi € 30.000,00).

Resta inoltre da valutare se il riconoscimento presunto del terzo opera in ogni caso o presuppone un grado minimo di specificità nelle indicazioni che il creditore fornisce nel pignoramento in merito alla natura del rapporto tra il terzo pignorato e l'esecutato, ed al *quantum* se si tratta di credito di somme di denaro.

Ora, se il creditore individua il titolo costitutivo del rapporto intercorrente tra il terzo ed il debitore ed indica correttamente le somme dovute dal primo al secondo, non si pone nessun problema operativo, ragione per cui in tal caso l'inerzia del terzo equivale ad una dichiarazione positiva che rende possibile la assegnazione delle somme indicate dal creditore.

Rimane invece difficile ipotizzare che la presunzione di riconoscimento possa operare per l'intera somma pignorata, nel caso in cui la descrizione del titolo sia assolutamente generica, perché il creditore procedente si è limitato ad ipotizzare l'esistenza di un rapporto obbligatorio ma omette di identificare il titolo costitutivo del rapporto che genera l'obbligo del terzo, oppure - come nel caso oggetto del procedimento esecutivo in questione - di quantificare l'ammontare dovuto dal terzo.

In tale ipotesi, si può affermare che il silenzio del terzo pignorato non può assumere la valenza di un assenso funzionale al compimento di atti esecutivi che consentano la progressione del procedimento espropriativo, in quanto non è possibile procedere alla assegnazione di un presunto credito indeterminato (genericamente indicato come corrispondente a ciò che il terzo deve al debitore esecutato): peraltro, come ancora evidenzia la dottrina a cui questo Tribunale aderisce, un provvedimento di assegnazione di un siffatto credito, non determinato, non è suscettibile di acquisire dignità di titolo esecutivo, per carenza del requisito della liquidità.

In altri termini, la configurabilità della dichiarazione implicita del terzo pignorato ai sensi e per gli effetti dell'art. 548 c.p.c. è subordinata al grado di specificità delle indicazioni fornite dal creditore poichè deve avere un contenuto che abbia una consistenza oggettiva, e tale contenuto, in caso di inerzia del terzo esecutato, può desumersi unicamente dall'atto di pignoramento.

Ed allora, ai sensi dell'art. 543 co.2 nr. 2 c.p.c., il creditore conserva la possibilità di indicare in modo generico i crediti che intende sottoporre ad esecuzione, perché tale disposizione non è stata modificata dalla riforma del 2012.

Tale genericità, tuttavia, può comportare il venir meno delle condizioni per il perfezionamento della fattispecie del riconoscimento presunto, come delineata dall'art. 548 c.p.c.; di contro, il creditore rimane titolare della facoltà di invocare un accertamento endoesecutivo ai sensi dell'art. 549 c.p.c.

L'accertamento dell'obbligo del terzo è, dunque, esperibile sia per contestare la dichiarazione del terzo in tutto o in parte negativa, sia per contestare la mancata dichiarazione del terzo quando non sussistono - come nel caso di specie - le condizioni per la operatività del silenzio assenso delineato dall'art. 548 c.p.c.

A tale proposito, la dottrina ha specificato tale concetto, chiarendo che il termine "dichiarazione contestata" contenuto nell'art. 549 c.p.c. deve esser esteso, facendovi rientrare anche le mancate dichiarazioni non significative, perché espressioni del più ampio fenomeno costituito dal fatto dichiarativo non soddisfattivo della pretesa creditoria.

Ordinanza, Tribunale di Palermo, Pres. G. Sidoti, 29 agosto 2016

Sulla scorta delle superiori premesse, occorre rilevare che il pignoramento presso terzi promosso dagli odierni reclamati, per la sua genericità in ordine al quantum del rapporto debitorio intercorrente tra la banca reclamante e l'esecutato, rende inidonea l'ordinanza reclamata a costituire valido titolo esecutivo nei confronti della banca medesima: ed infatti, come si legge dall'atto di pignoramento depositato il 23.10.2013, i creditori precedenti si sono limitati ad esporre che l'esecutato M. G. intrattiene rapporti di conto corrente con la filiale di Palermo della BANCA, ragione per cui intendono sottoporre a pignoramento le somme tutte a qualsiasi titolo ivi depositate a nome del debitore, formula di stile inidonea a legittimare la pretesa nei confronti della banca terza pignorata della debenza della intera somma pignorata nei confronti del debitore M.G.

L'ordinanza impugnata deve quindi essere sospesa, atteso che il riconoscimento implicito non può in tale ipotesi operare, per assoluta genericità delle indicazioni fornite dal creditore nell'atto di pignoramento circa l'ammontare delle somme esistenti presso la filiale di Palermo della banca reclamata, e riconducibili al debitore esecutato.

Avuto riguardo alla peculiarità ed alla novità delle questioni affrontate, sussistono giustificati motivi per dichiarare la compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale accoglie il reclamo proposto da BANCA avverso la ordinanza emessa il 9.6.2014 nella procedura espropriativa mobiliare presso terzi nr. omissis/2013, e per l'effetto sospende la ordinanza reclamata.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Sezione Ferie, il 29 agosto 2014.

***Il Presidente est.
Giuseppe Sidoti***

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*